

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 241/12/2011

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il ricorso, Ad. Ro. ha impugnato l'atto di pignoramento presso terzi a suo danno eseguito dalla SpA Equitalia - Esatri ai sensi dell'art. 72 bis del DPR n. 602/73 in forza di plurime iscrizioni a ruolo per la complessiva somma di € 945.844,08 portate da cartelle di pagamento una delle quali, dell'importo di € 611.613,66, peraltro oggetto di provvedimento di sgravio dell'ente impositore, ed alcune altre (in totale 13 su 18) mai notificate.

Eccepita pertanto la nullità del pignoramento in questione per tali ragioni, ne lamentava altresì il ricorrente la mancata indicazione dei termini per proporre opposizione nonché la nullità per violazione di quanto disposto dall'art. 46 del DPR n. 602/73, per essere l'atto pignoratorio stato notificato presso la sede di Parma del terzo pignorato Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza senza alcuna delega al concessionario territorialmente competente da parte di Equitalia - Esatri Agente della riscossione per la Provincia di Milano che aveva proceduto all'iscrizione a ruolo.

Instava quindi in via conclusiva il Ro. per la declaratoria di nullità del pignoramento come sopra eseguito, chiedendo in via preliminare la sospensione della riscossione in atto. Si costituiva in giudizio la SpA Equitalia - Esatri contestando tutte le deduzioni avversarie ad eccezione di quella concernente l'intervenuto sgravio dell'imposta di € 611.613,66, di cui dava atto. In particolare la resistente ribadiva la correttezza del pignoramento sia sotto l'aspetto dell'indicazione nel relativo atto degli elementi sufficienti per l'opposizione sia sotto l'aspetto del soggetto pignorante, stante la peculiarità della procedura prevista dall'art. 72 bis del DPR n. 602/73 rispetto a quella ordinaria disciplinata dal codice di procedura civile.

Eccepiva infine Equitalia - Esatri l'inaffidabilità dell'eccezione di omessa notifica di talune delle cartelle poste a base del pignoramento in questione, stante la regolare ricezione da parte del Ronchi degli atti di intimazione che lo avevano preceduto - la cui ricevuta di ritorno produceva in giudizio - e che non erano stati impugnati nei termini di legge.

Respinta l'istanza cautelare avanzata dal ricorrente, questi depositava una memoria illustrativa - con la quale, fra l'altro, contestava la conformità all'originale delle copie dei documenti prodotti da Equitalia - Esatri disconoscendo la sottoscrizione apposta in calce alle ricevute di ricevimento allegate - ed all'udienza del 20-6-2011 la Commissione riservava la causa per la decisione.

Osserva la Commissione all'esito dell'odierna discussione in pubblica udienza che il proposto ricorso merita accoglimento solo quanto all'eccepita cessazione della materia del contendere circa il ruolo pacificamente oggetto di sgravio, mentre le restanti eccezioni sollevate dal ricorrente risultano tutte prive di pregio.

Deve invero preliminarmente rilevarsi - quanto alla deduzione di mancata notifica delle cartelle di pagamento indicate nel dettaglio al punto D) del ricorso introduttivo - che l'allegazione agli atti da parte della resistente della prova della notifica delle cartelle nn. Omissis e Omissis nonché di quella degli avvisi di intimazione emessi ai sensi dell'art. 50 comma 2 del DPR n. 602/73 in relazione alle ulteriori cartelle menzionate dal ricorrente (la cui ricezione da parte del Ronchi non può ritenersi validamente contrastata né dal disconoscimento di sottoscrizione operato dal difensore - trattandosi di atti avverso i quali va proposta querela di falso: cfr., per tutte, Cass. n. 2246/81 - né dalla contestazione di

non conformità delle copie prodotte agli originali, in quanto generica) è atta a dimostrare come il contribuente sia stato reso edotto dell'iscrizione di ruoli a suo carico eseguita con modalità idonee a consentirgli - fra l'altro - una corretta esplicazione del proprio diritto di difesa circa la pretesa fiscale vantata.

Alla luce della citata produzione documentale da parte dell'Equitalia - Esatri deve pertanto ravvisarsi la piena opponibilità al Ro. degli atti impositivi posti a base della procedura esecutiva intrapresa dall'agente della riscossione, mentre va nel contempo rimarcato come nessuna contestazione, sia pur tardivamente, risulta essere stata mossa dal medesimo Ro. circa la concreta legittimità della pretesa fiscale così azionata.

Ciò posto, si osserva come vada in ogni caso affermata l'impugnabilità in via autonoma dell'atto di pignoramento presso terzi eseguito a danno del debitore ai sensi dell'art. 72 bis del DPR n. 602/73, nella previsione introdotta dall'art. 2 comma 6 del D. L. n. 262/06 convertito con modifiche nella legge n. 286/06.

Premesso che tale disposizione, in ampliamento rispetto alla procedura esecutiva presso terzi disciplinata dalle norme del codice processuale civile nella specie applicabile (arg. ex art. 72 bis citato comma 2), prevede l'ipotesi di notifica al terzo di un ordine di pagamento diretto al concessionario del credito vantato, non è dato dubitare che detto ordine sia impugnabile dinanzi al giudice tributario da parte del contribuente, e ciò per il generale principio di garanzia del diritto di difesa oltre che di tutela specifica di questi nel rispetto dei principi dettati dagli artt. 24 e 53 della Costituzione.

Ad una siffatta conclusione deve del resto pervenirsi anche sulla scorta di un'interpretazione estensiva dell'elenco degli atti impugnabili contenuta all'art. 19 del D. Lgs.vo n. 546/92 - consentita dall'ampliamento della giurisdizione tributaria operato con la legge n. 448 del 2001: in tal senso, cfr. Cass. SS.UU ordinanza n. 10672/09 - alla luce della funzione svolta dall'ordine di pagamento in questione di portare a conoscenza del contribuente un atto di riscossione che egli può aver interesse a contrastare.

Orbene, va purtuttavia rilevato che le deduzioni sollevate dal Ronchi con riferimento ai requisiti formali dell'atto notificatogli come pure alla conformità dell'operato di Equitalia-Esatri a quanto previsto dall'art. 46 del DPR n. 602/73, appaiono prive di pregio.

Premesso infatti che né la disposizione di cui all'art. 72 bis né quella di cui all'art. 46 del DPR n. 602/73 prevedono l'obbligo a carico dell'agente della riscossione - a pena di nullità degli atti dallo stesso eseguiti - di indicare nell'ordine di pagamento diretto al terzo i termini per proporvi opposizione ovvero di avvalersi, per la notifica di tale ordine, della delega all'agente della riscossione territorialmente competente in relazione alla sede del medesimo terzo pignorato, giova osservare al proposito non solo che l'odierno ricorso del Ronchi attesta in ogni caso il raggiungimento dello scopo dell'atto impugnato sotto l'aspetto della provocatio ad opponendum che può esservi correlata, ma altresì che egli (che neppure ha provveduto a documentare la dedotta incompetenza mediante la prova della notifica dell'atto de quo alla sede di Panna della banca pignorata) risulta carente dell'interesse a sollevare l'eccezione mossa, che appare proprio del terzo pignorato in quanto destinatario dell'ordine di pagamento diretto.

Alla luce di tutto quanto precede, deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere con riferimento all'imposta di € 611.613,66, respingendosi nel resto il ricorso.

La parziale reciproca soccombenza, in uno alla peculiarità delle questioni controverse, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Commissione dichiara cessata la materia del contendere quanto all'imposta respingendo nel resto il ricorso.

Spese compensate.